APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI EMIGRAZIONE ASSISTITA FRA L'ITALIA E L'AUSTRALIA

Art. 3

Alla spesa derivante dalla presente legge, prevista in lire 370.000.000 per l'esercizio 1950-51 ed in lire 1.215.000.000 per l'esercizio 1951-52, si provvede, rispettivamente, con i fondi stanziati sul capitolo n. 105 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza, sociale per l'esercizio 1950-51, e con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52.

Versione in vigore dal 14 agosto 1951, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione ed esecuzione dell'Accordo di emigrazione assistita fra l'Italia e l'Australia
Estremi	Legge 10 giugno 1951, n. 576
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-ed-esecuzione-dell-accordo-di-emigrazione-assistita-fra/art-3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it